

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE**

OGGETTO: Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano alla procedura per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria - Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e ss.mm.ii.;
- visto lo Statuto della Camera di Commercio dell'Umbria adottato con delibera di Consiglio n. 2 del 22.03.2022;
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4, che espressamente statuisce che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- visti i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23" e "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";
- vista e integralmente richiamata la Delibera del Consiglio camerale n. 4 del 16.07.2025 con cui è stata adottata la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e ss.mm.ii., individuando i settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero dei seggi spettanti a ciascuno di essi;
- visto l'avviso di avvio della procedura per il rinnovo del Consiglio camerale adottato dal Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria in data 1° agosto 2025;
- visto il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 così come modificato da ultimo dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento;



- tenuto conto del disciplinare per l'effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori in occasione della procedura di costituzione della Camera di Commercio dell'Umbria, adottato con Provvedimento del Commissario ad Acta n. 5 del 01/03/2018;
- viste le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 4 ottobre 2011 prot. n. 0183847; 5 marzo 2012 prot. n. 0056939; 24 maggio 2012 prot. n. 0121215, 7 marzo 2014 prot. n. 039517 e 22 giugno 2017 prot. n. 241053;
- vista la necessità di definire le modalità di esercizio dei controlli sulla documentazione presentata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.;
- visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e le ss.mm.ii.;
- visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, effettuato dal Segretario Generale e dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 7 del 09.07.2024;

d e t e r m i n a

- 1) di adottare il "Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori" che partecipano alla procedura per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria, che costituisce allegato "A" al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo camerale on line della Camera di Commercio dell'Umbria;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Allegato "A"

Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) rese dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori e utenti che partecipano alla procedura per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di Commercio dell'Umbria dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali, nonché dalle Associazioni dei consumatori e utenti partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di



commercio dell'Umbria e i controlli effettuati su dati e informazioni contenute nelle banche dati del sistema camerale o di altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.

2. I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi in occasione del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria.

Art. 2 - Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dall'Ente sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
3. Dei controlli effettuati viene redatto, a cura del Responsabile del procedimento, apposito verbale, sottoscritto e conservato agli atti della procedura, contenente il giorno, l'ora di apertura e di chiusura dei lavori, le generalità dei presenti, la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati.

Art. 3 – Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) La redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM. N. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio dell'Umbria;
 - b) La provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) L'adesione dell'associazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) L'operatività dell'organizzazione o dell'associazione dei consumatori e utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) L'iscrizione delle imprese inserite negli elenchi al Registro Imprese;
 - f) La corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese iscritte negli elenchi ed il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - g) Qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per cui l'organizzazione concorre.
2. Ove si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento informa l'organizzazione interessata di tale circostanza, per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011 (10 giorni) di regolarizzare quanto comunicato. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 commi 1 e 2 del D.M. n. 156/2011, per i controlli di cui alle precedenti lettere e), f) e g), le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'Ente camerale, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
3. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
4. Per l'effettuazione dei controlli, l'Ente potrà avvalersi del supporto della società informatica *in house* del sistema camerale Infocamere S.c.p.a.

Art. 4 - Controlli a campione

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al D.M. n. 156/2011 e hanno per oggetto:



- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale alla data del 31.12.2024 (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) D.M. n. 156/2011);
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2023-2024 (ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) D.M. n. 156/2011);
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 10 imprese per organizzazione imprenditoriale.
- L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata mediante la tecnica del campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. L'ampiezza del campionamento (n) è pari al 5% della consistenza dell'elenco; il passo (k) è dato pertanto dalla frazione N/n mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra 1 e k, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Estratto il campione, il Responsabile del Procedimento richiede all'organizzazione/Associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che dovrà essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata.
5. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali di Perugia della Camera di Commercio dell'Umbria, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

Art. 5 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori e utenti

I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori e utenti, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 5, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione all'Organizzazione sindacale o all'Associazione dei consumatori e utenti.

Art. 6 - Criteri per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi

1. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 183847 del 4 ottobre 2011 e con nota 81790 del 16/05/2013, ha fornito al fine di contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura.
2. In applicazione delle note citate al punto precedente, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore.

Art. 7 Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente camerale;
 - b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'Ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;



- d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Art. 8 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente procedura si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, nonché, in quanto applicabili, le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli nell'ambito della procedura di rinnovo dei Consiglio camerali che dovessero essere rese note nel corso dello svolgimento del procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio dell'Umbria.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Federico Sisti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio dell'Umbria.